



REGIONE TOSCANA  
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

**ESTRATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 08/07/2024** (punto N 26)

Delibera N 808 del 08/07/2024

*Proponente*

MONIA MONNI

DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

*Pubblicità / Pubblicazione* Atto pubblicato su BURT e Banca Dati (PBURT/PBD)

*Dirigente Responsabile* Sandro GARRO

*Direttore* Andrea RAFANELLI

*Oggetto:*

Nuove autorizzazioni generali alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'articolo 272, comma 2, del D.Lgs 152/2006.

*Presenti*

Eugenio GIANI

Stefania SACCARDI

Stefano BACCELLI

Simone BEZZINI

Stefano CIUOFFO

Leonardo MARRAS

Monia MONNI

Alessandra NARDINI

Serena SPINELLI

*ALLEGATI N°1*

*ALLEGATI*

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Riferimento</i>
A	Si	Allegato tecnico

*STRUTTURE INTERESSATE*

<i>Denominazione</i>
DIREZIONE TUTELA DELL'AMBIENTE ED ENERGIA

*Allegati n. 1*

*A*

*Allegato tecnico*

*173a0c8db13c34846c9873bd1d70732a2a863851bf2b7e9d619a8ef3680c2b91*

## LA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, ed in particolare la Parte Quinta “Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n.59 “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;

Vista legge regionale 11 marzo 2010, n. 9 ( Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente);

Vista la Legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale del 29 marzo 2017, n. 13/R “Regolamento recante disposizioni per l’esercizio delle funzioni autorizzatorie regionali in materia ambientale in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n.25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); dell’articolo 76 bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n.10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”); dell’articolo 13, comma 1, lettera a) della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento); dell’articolo 16 della legge regionale 11 febbraio 2010, n.9 (Norme per la tutela della qualità dell’aria ambiente). Modifiche al regolamento 25 febbraio 2004, n. 14/r (Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e), comma 1, dell’articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1998, n.25 “Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati”);

Vista la Deliberazione Consiglio Regionale 18 luglio 2018, n. 72 "Piano regionale per la qualità dell’aria ambiente (PRQA). Approvazione ai sensi della l.r. 65/2014;

Considerato che:

- ai sensi dell’articolo 272 comma 2 del D.Lgs 152/2006, l’autorità competente può adottare autorizzazioni di carattere generale riferite a stabilimenti oppure a categorie di impianti e attività, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli, con priorità per gli stabilimenti in cui sono presenti le tipologie di impianti e di attività elencate alla Parte II dell’allegato IV alla Parte Quinta;
- che lo stesso l’articolo 272, al comma 3 individua una procedura autorizzativa semplificata, che prevede che il gestore dell’installazione trasmetta all’Autorità competente una domanda di adesione indicante specificamente gli impianti e le attività a

cui fare riferimento e che, decorsi quarantacinque giorni dall'invio, l'attività possa essere avviata, salvo diverse comunicazioni da parte dell'Autorità competente;

Richiamato l'art. 2 comma 3 della l.r. 9/2010 che attribuisce alla Giunta Regionale l'individuazione di ulteriori specifiche attività di cui alla parte seconda dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, per le quali possono essere adottate autorizzazioni generali;

Richiamato altresì l'articolo 20, comma 1 del d.p.g.r. 13/R/2017 il quale in attuazione della l.r. 9/2010, prevede che: *"la Giunta regionale, con propria deliberazione, può prevedere, per specifiche categorie di impianti, individuati, in particolare, in base al tipo e alle modalità di produzione, l'adozione ai sensi dell' [articolo 272, comma 2 del d.lgs 152/2006](#), di apposite autorizzazioni di carattere generale nelle quali sono stabilite le prescrizioni da rispettare e le modalità tecniche per l'esecuzione degli autocontrolli, in relazione alla specifica categoria d'impianto nonché la documentazione tecnica da allegare all'istanza di adesione alle autorizzazioni generali."*

Considerato che con precedente delibera della Giunta regionale n. 303 del 09/03/2020 sono state individuate per la prima volta attività ulteriori a quelle previste dall'elenco di cui alla Parte II dell'Allegato IV alla Parte quinta del D.Lgs n. 152/2006, da assoggettare ad autorizzazione generale ai sensi dell'articolo 272, comma 2 del D.Lgs 152/2006;

Richiamati gli obblighi di adeguamento e le scadenze introdotti per i medi impianti di combustione con l'art. 273 bis del D.Lgs n. 152/2006 e quelli individuati nel "Documento tecnico con determinazione di valori limite di emissione e prescrizione per le attività produttive" di cui all'allegato 2 al Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA) approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 18 luglio 2018, n. 72;

Ritenuto necessario, anche in considerazione dei suddetti obblighi e scadenze, introdurre le seguenti nuove tipologie di attività da assoggettare ad autorizzazione generale ai sensi dell'articolo 272 comma 2 del D.Lgs 152/2006, non previste dall'elenco di cui alla Parte II dell'Allegato IV alla Parte quinta del d. lgs. n. 152/2006:

- Impianti di combustione industriali di potenza inferiore a 10 MW, compresi gruppi elettrogeni e motori di emergenza;
- Attività di pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche;
- Lavorazioni esclusivamente meccaniche e cappe pesatura prodotti del settore conciario;
- Verniciatura di oggetti vari in vetroresina e materiali plastici con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno;

Ritenuto necessario altresì adottare, ai sensi dell'articolo 272 comma 2 del d.Lgs 152/2006, una nuova autorizzazione generale per l'attività di cui al punto 1 lettera ll) dell'elenco di cui alla Parte II dell'Allegato IV alla Parte quinta del d. lgs. n. 152/2006:

- "Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW";

Ritenuto infine necessario procedere, ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 59/2013, alla sostituzione delle seguenti autorizzazioni generali riportate nell'allegato I al D.P.R. suddetto al fine di aggiornarle alle soluzioni tecnologiche attualmente adottate e alle prescrizioni autorizzative assegnate per impianti analoghi:

- Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg.  
(sostituzione dell'autorizzazione di carattere generale riportata nell'allegato I al D.P.R. n. 59/2013, lettera a)
- Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno;  
(sostituzione dell'autorizzazione di carattere generale riportata nell'allegato I al D.P.R. n. 59/2013, lettera oo)
- Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno;  
(sostituzione dell'autorizzazione di carattere generale riportata nell'allegato I al D.P.R. n. 59/2013, lettera g)

Tenuto conto che in base a quanto previsto dalla normativa di riferimento l'adozione di autorizzazioni a carattere generale è effettuata - con una significativa semplificazione dei procedimenti amministrativi - attraverso la predisposizione di specifici allegati tecnici settoriali contenenti i valori limite di emissione, le prescrizioni, le condizioni di costruzione o di esercizio, i metodi e le modalità di controllo delle emissioni per tali tipologie di attività;

Ritenuto a tal fine opportuno, individuare in apposito allegato (Allegato A) i contenuti minimi delle autorizzazioni generali per le attività di cui al presente atto e degli allegati tecnici a corredo;

Visti i commi 1 e 2 dell'art. 3 del d.p.g.r. n. 13/R/2017 con cui si stabiliscono le modalità di approvazione con decreto dirigenziale della modulistica unica regionale in materia di autorizzazioni ambientali, ivi comprese le autorizzazioni generali di cui all'art. 272 comma 2 del D.Lgs 152/2006, sia ricadenti nell'autorizzazione unica ambientale (AUA) che fuori dall'ambito AUA;

Visto il decreto dirigenziale 17460/2018 con il quale è stato aggiornato il modulo unico regionale di istanza di AUA ed è stato approvato il modulo unico regionale di domanda di adesione all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera di carattere generale non ricadenti in AUA;

Ritenuto di dare mandato al Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali della Direzione Tutela dell'Ambiente e Energia (*di seguito struttura regionale competente*) di provvedere con proprio decreto all'adozione, nel rispetto dei contenuti minimi di cui all'allegato A, delle autorizzazioni generali per le attività di cui al presente atto e degli allegati correlati riportanti valori limite alle emissioni e prescrizioni tecniche e gestionali, individuandone le rispettive soglie, nonché di aggiornare la modulistica ove necessario;

Considerato che l'art. 272 comma 2 del D.Lgs n. 152/2006, come modificato con il D.Lgs n. 183/2017 prevede che "(..) *In stabilimenti dotati di un'autorizzazione prevista all'articolo 269, è*

*ammessa, previa procedura di adesione, l'installazione di impianti e l'avvio di attività previsti nelle autorizzazioni generali, purchè la normativa regionale o le autorizzazioni generali stabiliscano requisiti e condizioni volti a limitare il numero massimo o l'entità delle modifiche effettuabili mediante tale procedura per singolo stabilimento ; l'autorità competente provvede ad aggiornare l'autorizzazione prevista all'articolo 269 sulla base dell'avvenuta adesione”.*

Ritenuto pertanto che, ai sensi del suddetto comma 2 dell'art 272 del d.lgs n. 152/2006, il decreto di autorizzazione generale debba individuare i requisiti e le condizioni vincolanti volti a limitare il numero massimo o l'entità delle modifiche effettuabili per ogni singolo procedimento prevedendo almeno i seguenti elementi vincolanti:

- in caso di stabilimenti dotati di un'autorizzazione in via ordinaria ai sensi dell'articolo 269 del D.Lgs n. 152/2006 è consentita l'adesione alle autorizzazioni di carattere generale di cui al presente atto per un massimo di n. 3 attività;
- Le emissioni delle attività oggetto di autorizzazione in via generale dovranno essere fisicamente distinte dalle emissioni oggetto di autorizzazione prevista all'articolo 269 del D.Lgs n. 152/2006. Nel caso non sia possibile garantire un'assenza di commistione degli inquinanti per le differenti attività, le emissioni dovranno essere complessivamente autorizzate in via ordinaria ai sensi dell'articolo 269 del D.Lgs. n. 152/2006.

Preso atto che, ai sensi del suddetto comma 2 dell'art 272 del d.lgs n. 152/2006, l'impresa dovrà dichiarare in sede di istanza di adesione se risulta in possesso di un'autorizzazione prevista all'articolo 269, che sarà oggetto di aggiornamento d'ufficio a cura dell'Autorità competente per il recepimento dell'avvenuta adesione.

Preso atto altresì che:

- le autorizzazioni generali di cui al presente atto riguardano esclusivamente le emissioni in atmosfera e non sostituiscono ulteriori atti di autorizzazione, permesso, nulla osta o assenso comunque denominato, necessari all'installazione o all'esercizio dell'impianto o attività;
- per effetto delle modifiche apportate dal D.Lgs n. 183/2017, la durata delle singole autorizzazioni generali è di 15 anni dalla data di presentazione della domanda di adesione;
- le domande di adesione all'autorizzazione generale ai sensi dell'art. 272 comma 2 sono presentate al SUAP secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 3 del d.p.g.r 13/R/2017;
- in caso di domanda di adesione alle autorizzazioni generali fuori ambito AUA, gli impianti e o attività, ai sensi dell'art. 272 comma 3 del D.Lgs . n. 152/2006, possono essere messi in esercizio trascorsi 45 giorni dalla data di ricevimento della richiesta di adesione da parte dell'autorità competente, mentre, in caso di domanda di adesione alle autorizzazioni generali in ambito AUA, per la messa in esercizio occorre aver acquisito il titolo unico ambientale ai sensi dell'articolo 4 del d.p.r. 13 marzo 2013, n. 59;

Visto il parere positivo espresso dal C.D. nella seduta del 20/06/2024;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di individuare, in relazione al tipo e alla modalità di lavorazione, le seguenti nuove tipologie di attività, non ricomprese nell'elenco di cui alla Parte II dell'Allegato IV alla Parte Quinta, da assoggettare ad autorizzazione generale ai sensi dell'articolo 272, comma 2 del D.Lgs 152/2006:
  - Impianti di combustione industriali di potenza inferiore a 10 MW, compresi gruppi elettrogeni e motori di emergenza;
  - Attività di pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche;
  - Lavorazioni esclusivamente meccaniche e cappe pesatura prodotti del settore conciario;
  - Verniciatura di oggetti vari in vetroresina e materiali plastici con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno;
2. di prevedere, per le motivazioni indicate in premessa, un'autorizzazione generale per l'attività di cui al punto 1 lettera ll) Parte II dell'Allegato IV alla Parte Quinta del d. lgs. n. 152/2006: "Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW";
3. di prevedere, per le motivazioni indicate in premessa:
  - la sostituzione dell'autorizzazione generale individuata alla lettera a), allegato I, al D.P.R. n. 59/2013 con una nuova autorizzazione generale per l'attività di cui al punto 1 lettera a) Parte II dell'Allegato IV alla Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006: "Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg.";
  - la sostituzione dell'autorizzazione generale individuata alla lettera g), allegato I, al D.P.R. n. 59/2013 con una nuova autorizzazione generale per l'attività di cui al punto 1 lettera g) Parte II dell'Allegato IV alla Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006: "Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno.";
  - la sostituzione dell'autorizzazione generale individuata alla lettera oo), allegato I, al D.P.R. n. 59/2013 con una nuova autorizzazione generale per l'attività di cui al punto 1 lettera oo) Parte II dell'Allegato IV alla Parte Quinta del d. lgs. n. 152/2006: "Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno.";
4. di approvare con riferimento alle attività di cui ai punti 1, 2 e 3, l'allegato A "Contenuti minimi dell'autorizzazione generale e degli allegati tecnici a corredo delle autorizzazioni generali" che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
5. di incaricare la struttura regionale competente di adottare, con proprio decreto, le autorizzazioni generali per le attività di cui ai punti 1, 2 e 3 corredate degli allegati riportanti i valori limite alle emissioni, le prescrizioni tecniche e gestionali, individuandone le rispettive soglie e gli elementi vincolanti in relazione alla procedura di adesione alle autorizzazioni di carattere generale di cui al presente atto in stabilimenti dotati di un'autorizzazione prevista all'articolo 269 del D.Lgs n. 152/2006, nonché di aggiornare la modulistica, ove necessario;
6. di stabilire che le presenti disposizioni assumano efficacia a far data dalla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

7. di dare mandato alla struttura regionale competente a provvedere alla pubblicazione sul sito ufficiale di Regione Toscana.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5bis della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r.23/2007.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

Il Dirigente  
SANDRO GARRO

Il Direttore  
ANDREA RAFANELLI



**ALLEGATO A****A. Contenuti minimi dell'autorizzazione generale ai sensi dell'art 272 comma 2 del d. lgs n. 152/2006 e della relazione tecnica da allegare alla domanda di adesione all'autorizzazione generale per le attività di:**

- *Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg. (attività punto 1 lett. a) Parte II dell' Allegato IV alla Parta Quinta del d.lgs n. 152/2006 – sostituzione autorizzazione generale Allegato I DPR n. 59/2013)*
- *Lavorazioni esclusivamente meccaniche e cappe pesatura prodotti del settore conciarario (attività non prevista nell'elenco di cui alla Parte II dell' Allegato IV alla Parta Quinta del dlgs n. 152/2006);*
- *Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno (attività punto 1 lett. g) Parte II dell' Allegato IV alla Parta Quinta del d lgs n. 152/2006 – sostituzione autorizzazione generale Allegato I DPR n. 59/2013);*
- *Verniciatura di oggetti vari in vetroresina e materiali plastici con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/giorno (attività non prevista nell'elenco di cui alla Parte II dell' Allegato IV alla Parta Quinta del d lgs n. 152/2006);*
- *Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW (attività punto 1 lett. ll) Parte II dell' Allegato IV alla Parta Quinta del d lgs n. 152/2006)*
- *Impianti di combustione industriali di potenza inferiore a 10 MW, compresi gruppi elettrogeni e motori di emergenza (attività non prevista nell'elenco di cui alla Parte II dell' Allegato IV alla Parta Quinta del d lgs n. 152/2006);*
- *Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno (attività punto 1 lett. oo) Parte II dell' Allegato IV alla Parta Quinta del d lgs n. 152/2006 – sostituzione autorizzazione generale Allegato I DPR n. 59/2013);*
- *Attività di pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche (attività non prevista nell'elenco di cui alla Parte II dell' Allegato IV alla Parta Quinta del d lgs n. 152/2006);*

**A.1 Contenuti minimi dell'autorizzazione generale****1 Cicli tecnologici**

- 1.1 Ambito di applicazione: indicazione dell'attività in deroga alla quale s'intende aderire;
- 1.2 Fasi lavorative: indicazione delle fasi del ciclo di lavoro ricomprese dalla autorizzazione generale;
- 1.3 Materie prime: indicazione e quantità delle materie prime, quali prodotti vernicianti, stucchi, solventi per la pulizia e lo sgrassaggio etc.;
- 1.4 sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche: prevedere una tabella nella quale siano riportate indicazioni riferite :
  - 1.4.1 fasi di provenienza e relativa emissione, sostanza inquinanti emesse,
  - 1.4.2 valori limiti da rispettare,
  - 1.4.3 tipologia degli impianti di abbattimento eventualmente presenti (utilizzando le sigle previste da dpr 59/2013 o in alternativa indicate per esteso la tipologia prevista), eventuali;

1.4.4 note nelle quali indicare specifiche prescrizioni/indicazioni riferite al tipo di attività oggetto dell'autorizzazione generale quali a titolo di es.: eventuale non prescrizione del valore limite sulla base delle materie prime impiegate; divieto di utilizzo di materie prime contenenti le frasi di rischio espressamente vietate dal d.lgs. n. 152/2006, eventuali dichiarazioni del gestore dell'impianto in merito all'utilizzo di materie prime; accorgimenti da adottare per la riduzione delle emissioni a carattere diffuso qualora presenti etc.

1.5 Altezze dei camini

**2 Definizioni**, se del caso, per specificare le fasi del ciclo produttivo e le materie prime impiegate nel ciclo di lavoro;

**3 Prescrizioni e considerazioni di carattere generale**, riferite:

3.1 stoccaggio materie prime, prodotti finiti e intermedia;

3.2 controlli e manutenzione impianto aeraulico;

3.3 messa in esercizio e a regime indicando le procedure per le comunicazioni del caso ivi comprese eventuali proroghe;

3.4 modalità del controllo delle emissioni;

3.5 metodologie analitiche per la caratterizzazione e determinazione degli inquinanti emessi che comprendano almeno: le indicazioni sui punti di prelievo, le condizioni di esercizio dell'impianto durante le fasi di controllo; indicazioni sulla restituzione dei dati analitici a seguito delle analisi.

#### **A.2 Contenuti minimi della Relazione tecnica**

**Materie prime:** indicare la quantità di materie prime impiegate nel ciclo produttivo per fase e tipologia di prodotto espresse in kg/g e kg/a;

**Prodotti finiti:** indicare la produzione annua prevista

**Fasi lavorative:** indicare le fasi del ciclo e relativi macchinari impiegati;

**emissioni connesse con le fasi lavorative:** ogni emissione sarà identificata secondo una numerazione progressiva (E1, E2,..... ecc.), con indicazione della durata espressa in h/g e gg/a, sostanze inquinanti emesse, presenza di impianto di abbattimento per la cui descrizione verranno compilate le schede di cui agli specifici allegati previsti dal dpr n. 59/2013.